

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti
Ufficio II

Prot. n. 2275

- Ai Rettori delle Università degli Studi
 - Ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria
 - Ai Direttori degli I.S.E.F.
- LORO SEDI

e, p.c.:

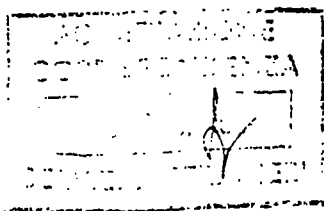
Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. - Uff. VI -
R O M A

Al Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri
R O M A

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
delle Politiche Comunitarie
Via del Tritone, 142
00187 R O M A

Alla Conferenza dei Rettori
Via Salaria, 113
00198 R O M A

Al Ministero della Pubblica
Istruzione - D.G.S.C. Div. III
Via Ippolito Nievo, 35
00153 R O M A



OGGETTO: Iscrizione studenti stranieri a.a. 1997/98.

Ad integrazione delle istruzioni inviate con la ministeriale esplicativa annuale si forniscono ulteriori indicazioni per definire la presentazione delle domande da parte degli studenti

stranieri interessati ad iscriversi alle istituzioni universitarie italiane.

a) iscrizione agli ISEF -

La domanda va presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1997. Le Rappresentanze invieranno agli ISEF le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 31 agosto 1997.

b) iscrizione alle Scuole dirette a fini speciali, alle Scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento.

Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1997, le quali provvederanno ad inviarle alle Università entro il 31 agosto 1997.

Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione non mediche, i candidati stranieri, in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla scuola prescelta, possono domandarne l'iscrizione, che tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione.

Si ricorda inoltre che i cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare al requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Le procedure di accesso per i cittadini comunitari sono analoghe a quelle degli italiani.

c) iscrizione a corsi singoli o "stages" -

Gli studenti che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stages" possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato. In nessun caso i corsi singoli o "stages" potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

d) riconoscimento di un titolo accademico straniero.

Nei casi c) e d) la domanda dovrà essere presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 agosto 1997; le Rappresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni universitarie italiane la domanda e la documentazione entro il 5 novembre 1997.

Gli studenti comunitari e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori), residenti in Italia, potranno presentare direttamente alle istituzioni universitarie le istanze di iscrizione a tutti i corsi suddetti o le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri entro i termini stabiliti per l'invio delle domande da parte delle Rappresentanze, purchè la domanda e i documenti prescritti siano stati vidimati dalle competenti Rappresentanze consolari.

Gli studenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

Sarà cura delle Rappresentanze prendere i necessari contatti con gli Atenei per accertare l'effettivo svolgimento dei corsi, le date di inizio e di conclusione e se sia necessario superare una prova di ammissione.

Con successive disposizioni saranno impartite le indicazioni ed i requisiti per l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche a tempo pieno.

IL DIRETTORE GENERALE



.- 3 GIU. 1997

Circolare n.29/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA**LORO SEDI**

N.559/443/226995/9/28/1^ Div. **EMERGENZA ALBANIA** . IN SOSTITUZIONE DEL PROSPETTO DI CUI AL TELEX NR. 559/442/02552/1, DATATO 26/3/1997, DEL SERVIZIO ORDINE PUBBLICO, CHE DEVE INTENDERSI ANNULLATO, SI PREGANO LE SS. LL. DI TRASMETTERE AL SERVIZIO STRANIERI, ENTRO LE ORE 10.00 DI OGNI GIORNO, AI FAX NR. 06/47887529-06/47887531, IL NUOVO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SEGUITO RIPORTATO, IN CUI DOVRANNO ESSERE INDICATI I DATI COMPLESSIVI, DALL' INIZIO DELLA CRISI, AGGIORNATI ALLA DATA DI TRASMISSIONE.-

TOTALE DEI NULLA OSTA PROVVISORI RILASCIATI	
NULLA OSTA PROVVISORI PROROGATI	
NULLA OSTA PROVVISORI SCADUTI	
RESPINGIMENTI AI SENSI DELLA L. 128/97	
ESPULSI AI SENSI DELLA L. 128/97	
RIMPATRI VOLONTARI	

	UOMINI	DONNE	MINORI
ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA			
ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO ALTRE STRUTTURE			
ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO FAMILIARI			
ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO CONOSCENTI			

Roma li 3 luglio 1997

P. IL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 30/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/226098/15/15/3/0/1^Div.

Roma, 17.7.1997

OGGETTO: Inoltro alle Rappresentanze Consolari straniere di documenti e oggetti smarriti appartenenti a cittadini stranieri.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

E' stato segnalato dal Ministero degli Affari Esteri che, contrariamente a quanto disposto da questo Dicastero con la circolare p.n. del 24.1.1991, alcune Questure invierebbero alla D.G.E.A.S. Uff. X di quel Ministero oggetti e documenti smarriti da cittadini stranieri, invece di provvedere direttamente all'invio alle sezioni consolari delle competenti rappresentanze estere in Italia.

Anche se con qualche comprensibile difficoltà gli Uffici del Dicastero degli Affari Esteri hanno provveduto ugualmente a restituire oggetti e valori alle stesse Rappresentanze straniere ritenendo poco opportuno un rinvio del



MOD. 4 PSC

.88

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

- 2 -

materiale smarrito alle Questure.

Ciò posto, anche in considerazione dell'approssimarsi del Giubileo e comunque del sempre più consistente flusso turistico verso il nostro Paese, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare gli Uffici dipendenti affinché si attengano alle disposizioni impartite con la circolare soprarichiamata.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 31/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/226995/9/28/1^ Div.

Roma, 31.7.1997

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma rimpatri volontari.
Rimpatrio assistito dei minori non accompagnati.

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi Civili, con la quale sono state impartite alle Prefetture specifiche direttive per attuare una efficace opera di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei cittadini albanesi, al fine di meglio realizzare un piano di rimpatrio degli stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Interventi di Assistenza Sociale
Divisione Assistenza ai Profughi

Prot. n. 5786/50

Roma, 26 luglio 1997

TELEGRAMMA

URGENTISSIMO

Ai Sigg.ri Prefetti

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari di
Governo per le Province di

TRENTO - BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta

AOSTA

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56

00187 ROMA

- Dipartimento per il coordinamento della
Protezione Civile
Via Ulpiano, 11

00193 ROMA

Al Gabinetto del Signor Ministro

SEDE

Al Sottosegretario di Stato Prof. Barberi
Presidente del Comitato per il coordinamento delle
attività di assistenza ai cittadini extracomunitari
provenienti dall'Albania

SEDE

Al Commissario Straordinario del Governo
per l'Immigrazione

SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

SEDE

Alla Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendi

SEDE



Stampa illeggibile

All'Organizzazione Intern.le per le Migrazioni
Via Nomentana, 62

ROMA

Al Consiglio Italiano per i Rifugiati
Via del Velabro, 5a

ROMA

Al Servizio Sociale Internazionale
Via Veneto, 96

ROMA

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma rimpatri volontari assistiti. Questione minori non accompagnati.

Con circolare n. 5885/50 del 9 luglio u.s. di questa Direzione Generale sono state fornite indicazioni sul programma di rimpatri volontari ed assistiti dei profughi albanesi ancora presenti sul territorio nazionale.

Le prime risultanze dell'iniziativa, operativa dall'11 luglio scorso, sebbene confortanti, non rispondono in pieno, sotto l'aspetto delle adesioni, alle attese di questa Amministrazione.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler disporre ulteriori e, ove necessario, cadenzate visite di propri qualificati funzionari presso i centri di accoglienza al fine di fornire una continua informazione sul programma e sulle connesse facilitazioni.

Più in particolare, è necessario che sia rappresentata ai cittadini albanesi, con estrema chiarezza, l'impossibilità di permanere sul territorio nazionale (salvo i casi previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno u.s.) e l'opportunità rappresentata dal programma volontario al fine di non precludersi eventuali prossimi ingressi regolari in Italia.

Può essere altresì confermato agli interessati che il rientro volontario comporterà l'inserimento in liste "preferenziali" che, anche con riferimento alle informazioni raccolte con il censimento in corso, consentiranno:

- a) - di accedere ai progetti di assistenza in Albania in via di predisposizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali;
- b) - di avere maggiori opportunità di ingresso per lavoro in Italia sulla base di accordi, già in corso di definizione, con il governo albanese.

Per quanto riguarda, poi, l'opera di sensibilizzazione e di informazione da attivare nei confronti dei cittadini albanesi regolarmente soggiornanti presso amici o propri connazionali, si comunica che ci si dovrà avvalere sia degli enti locali sul cui territorio sono presenti i cittadini albanesi, sia, come già segnalato, delle associazioni di volontariato o di altre associazioni che hanno collaborato con codeste Prefetture durante la presente emergenza, promuovendo con i citati enti apposite riunioni per ottenere una costante collaborazione.

Relativamente, poi, alla questione dei minori non accompagnati - su richiesta del Dipartimento per gli Affari Sociali, Comitato per la tutela dei minori stranieri - si prega di voler aggiornare direttamente quell'Ufficio - entro e non oltre il 31 luglio p.v. - sulle attuali presenze di tali minori nelle rispettive province.

Al Dipartimento per gli Affari Sociali dovrà essere trasmessa unicamente una lista degli stessi con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita ed attuale luogo di assistenza evitando, dunque, di inviare nuovamente le schede analitiche a suo tempo predisposte.

Tale aggiornamento risulta necessario al Dipartimento per gli Affari Sociali per definire più specifici accordi con il governo albanese per un rimpatrio assistito di tutti i minori non accompagnati, le cui linee di

attuazione verranno comunicate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a codeste Prefetture.

Resta ferma, ovviamente, l'attuale programmazione dei rimpatri volontari di detti minori che avverranno, previa richiesta di nulla-osta al citato Comitato (che si ricorda, è condizione necessaria all'effettuazione del trasferimento in Albania) attraverso una stretta collaborazione tra il Servizio Sociale Internazionale e l'Organizzazione Internazionali per le Migrazioni.

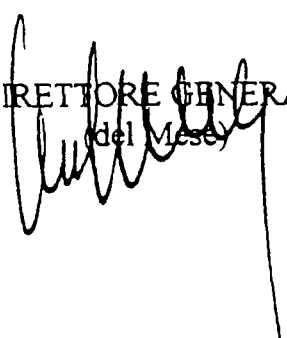
Detti rimpatri saranno effettuati, salvo diverse indicazioni, per via aerea e non comporteranno l'elargizione dell'indennità di trasferimento e di prima sistemazione.

Infine, su richiesta del Presidente del Comitato per il coordinamento delle attività di assistenza, si pregano le SS.LL. di voler comunicare entro il 31 luglio p.v. l'elenco dei centri di accoglienza ancora operativi con le relative presenze e di quelli che hanno già cessato, alla stessa data, la propria attività.

Si ringrazia per la sempre attenta e preziosa collaborazione e si resta a disposizione per ogni necessaria azione di supporto.

IL DIRETTORE GENERALE

(del Mese)



Circolare n. 32/97



MOD 4 P.S.C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div.

Roma, 30.7.1997

OGGETTO: Matrimonio contratto da un cittadino italiano con cittadino extracomunitario.

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDI

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti e di seguito alla circolare p.n. del 5.6.1995 si ribadisce che il matrimonio contratto da un cittadino extracomunitario con un cittadino italiano non sana la condizione di illegalità dello straniero, tenuto anche conto che essendo decaduto il decreto legge 489/95 e successive reiterazioni lo stato di coniugio del cittadino extracomunitario con cittadino italiano non è più considerato motivo di inespellibilità dello straniero irregolare.

Tanto premesso, comunque, al fine di garantire la prevalente esigenza di tutela dell'unità del nucleo familiare, potrà essere consentito eccezionalmente, valutando caso per caso le singole situazioni, il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare anche allo straniero in condizione irregolare, ove sussistano oggettivi impedimenti che ostacolino la richiesta di uno specifico visto di ingresso alle autorità diplomatiche italiane con sede nel Paese di origine dello straniero.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 33/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/187884/7/16/1^DIV.

Roma, 2.8.1997

oggetto: Uffici del Ministero degli Affari Esteri competenti per
la trattazione delle pratiche di cittadinanza.-

AI SIG. QUESTORI

LORO SEDI

Il Ministero degli Affari Esteri ha di recente rappresentato che pervengono presso l'Ufficio X della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali le comunicazioni in materia di cittadinanza inviate dalle Prefetture, Questure ed Enti Locali per la cui trattazione è, invece, competente l'Ufficio VIII della medesima Direzione Generale.

Per evitare aggravii di lavoro e conseguente ritardo nella trattazione delle relative pratiche, aderendo ad apposita richiesta del cennato Ministero, si prega di voler informare, per quanto di competenza, gli Uffici dipendenti interessati, perchè indirizzino correttamente la loro corrispondenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)

Circolare n. 34/97



6181

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 29.8.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

063365

QUESTURE REPUBBLICA

LORO SEDI

POLZONE - POLTERRA

POLMARE - POLARIA

LORO SEDI

e, p.c.: PREFETTURE REPUBBLICA

LORO SEDIL D 010
L D 011
L D 008

N.559/443/187850/16/1/1^DIV. DAL 1° SETTEMBRE P.V., ENTRERA' IN VIGORE LA CONVENZIONE DI DUBLINO, RATIFICATA CON LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 523, PUBBLICATA SUL S.O. DELLA G.U. DEL 5.1.1993, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. NEL CONFERMARE L'ATTUALE PROCEDURA IN MATERIA DI RICHIESTA DI ASILO, A DECORRERE DAL PROSSIMO 1° SETTEMBRE CODESTI UFFICI DOVRANNO, ALTRESI', COMPILARE IL FORMULARIO UNIFORME PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO RESPONSABILE DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO, CHE E' STATO SPEDITO, IN PARI DATA, UNITAMENTE AL TESTO DELLA CITATA CONVENZIONE. DETTO FORMULARIO DOVRA' ESSERE TRASMESSO, VIA FAX, ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI - DIVISIONE ASSISTENZA PROFUGHI. SEGUIRA' ULTERIORE CIRCOLARE ESPLICATIVA IN VIA ORDINARIA NONCHE' IL MANUALE PRATICO DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO. SI ATTIRA LA PARTICOLARE ATTENZIONE SUL FATTO CHE EVENTUALI RICHIESTE DI RIACCETTAZIONE DI RICHIEDENTI ASILO AVANZATE DA ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA NON DOVRANNO ESSERE ACCOLTE MA

MOB
10:20
21/

DOVRANNO SEGUIRE LE PROCEDURE STABILITE DALLA CONVENZIONE DI DUBLINO CHE PREVEDONO UNA DECISIONE DELL'AUTORITA' CENTRALE COMPETENTE (DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI - DIVISIONE ASSISTENZA PROFUGHI). SI SOTTOLINEA, INFINE, CHE RIMANGONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 39/90 NONCHE' DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (DPR 15.5.90, n. 136).
PRO MINISTRO MASONE

COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL.: 39620

Circolare n. 35/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^DIV.

Roma, 1.9.1997

OGGETTO: Decreto sui flussi migratori per l'anno 1997.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
DELLA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A

Per opportuna conoscenza, si comunica che nella G.U. n.178, in data 1.8.1997, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23 luglio 1997 concernente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei cittadini stranieri non comunitari, per l'anno 1997, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 28 febbraio 1990 n. 39.

PEL CAPO DELLA POLIZIA